

NOVITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 APRILE 2020 E DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DELL'11 APRILE 2020.

È sostanzialmente prorogato il lockdown delle medesime attività produttive già in precedenza chiuse sino al 3 maggio 2020. Le misure restrittive attualmente in atto, ed inizialmente previste fino al 13 aprile, sono state prorogate al 3 maggio. Nessuna novità sul fronte degli spostamenti personali: restano consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, vige il divieto di assembramento e quello di accesso ai parchi e giardini pubblici, ecc. Sono state autorizzate all'apertura ed all'esercizio dell'attività (senza comunicazioni preventive) alcune attività tra cui si segnalano (si veda Allegato 3): □ cartolerie; □ librerie; □ negozi di vestiti per bambini e neonati; □ costruzione di personal computer e periferiche; □ fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche; □ cura e manutenzione del paesaggio; □ alle opere idrauliche; □ commercio all'ingrosso di cartoleria, carta e cartone; □ call center (consentite le sole attività «inbuond» per le risposte alle chiamate degli utenti per informazioni o per trattare con i clienti per assistenza o reclami); □ produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l'agricoltura; □ produzione di utensileria ad azionamento manuale, parti intercambiabili per macchine utensili; □ silvicoltura ed utilizzo aree forestali; □ industria del legno e del sughero (esclusi i mobili); □ articoli in paglia e i materiali da intreccio (che sostituisce la fabbricazione di imballaggi in legno); □ organizzazione e organismi extraterritoriali.

Il nuovo DPCM riprende le raccomandazioni già contenute nel precedente DPCM dell'11 marzo 2020: l'utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, l'incentivo delle ferie retribuite, l'assunzione di protocolli anti-contagio, l'incentivo alla sanificazione dei luoghi di

lavoro. Si sottolinea che, secondo l'art. 8 del DPCM 10 aprile 2020, si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate da alcune Regioni relativamente a specifiche aree del proprio territorio (esempio: Lombardia ed alcuni Comuni EmRo).

Per le attività professionali restano valide le precedenti prescrizioni (DPCM 11 marzo 2020): utilizzo del lavoro agibile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; incentivare le ferie retribuite; assunzione di protocolli e istruzioni anti-contagio; sanificazione e pulizia dei luoghi di lavoro.

COMUNICAZIONI AL PREFETTO Rimangono in vigore, con alcune marginali semplificazioni, le previsioni relative alla possibilità di svolgimento dell'attività, previa comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l'azienda, per le seguenti attività: (1) funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui ai codici ATECO dell'Allegato 3 del DPCM, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale; (2) di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna dei farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici e di prodotti agricoli e alimentari; (3) impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti; (4) attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché le altre attività di rilevanza strategica. Per la prosecuzione delle attività di cui ai precedenti punti 1, 3 e 4 il legale rappresentante deve inviare una comunicazione preventiva alla Prefettura della Provincia in cui è ubicata l'azienda. Si segnala che l'art. 2 del DPCM non prevede una espressa validità delle comunicazioni PEC già inviate in precedenza e pertanto potrebbe essere che le imprese debbano effettuare nuovamente la comunicazione a

mezzo PEC al Prefetto. Si consiglia pertanto di guardare i siti delle varie Prefetture competenti per territorio per vedere se tale adempimento si renderà obbligatorio e se potrà essere considerata valida la precedente comunicazione. Per la Provincia di Reggio Emilia, in attesa di chiarimenti, pare che non vi siano comunicazioni ufficiali circa la validità della precedente comunicazione e pertanto, in via prudenziale, potrebbe consigliarsi di rinnovare l'invio della precedente PEC. Sul punto Vi terreno informati non appena emanati chiarimenti ufficiali. Per ogni informazione afferente la nostra Provincia si può consultare gli aggiornamenti presenti alla pagina dove potrete trovare anche gli aggiornamenti della modulistica:

http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Emergenza_coronavirus_dpcm_22_marzo_2020_modello_per_le_impresa-8696466.htm

Le imprese autorizzate all'attività sono comunque tenute al rispetto dei contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

E' prevista la possibilità, per le attività sospese, di continuare nella modalità di "lavoro agile" o cd. smart-working.

ALTRE NOVITÀ DEL DPCM

L'ultimo comma dell'art. 2 del DPCM ha ampliato la necessità di comunicazione preventiva al Prefetto per le seguenti attività relative alle aziende produttive sospese che necessitano di accedere ai locali aziendali da parte del personale dipendente o di terzi delegati per: attività di vigilanza; attività conservative e di manutenzione; gestione dei pagamenti (e si presume anche se non indicato nel DPCM anche per attività amministrative non differibili); attività di pulizia e sanificazione.

Pertanto gli accessi in azienda per dette attività devono essere preceduti da una PEC al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l'attività secondo la modulistica che dovrebbe essere resa disponibile a breve.

Il medesimo comma dell'art. 2 del DPCM introduce l'ulteriore novità che è consentita, sempre previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino (già peraltro consentita in Emilia Romagna da specifica Ordinanza del 3 aprile 2020) ma anche la ricezione in magazzino di beni e forniture. Sul punto l'interpretazione prevalente è che tale ingresso in magazzino dei beni sia destinato solamente ad un approvvigionamento in vista della ripartenza senza possibilità di immediata vendita della merce. Sul punto Vi terreno informati non appena disponibili chiarimenti ufficiali. Si ricorda che la Regione Emilia Romagna aveva precisato che la vendita era autorizzata, nel territorio nazionale ed estero, con impiego di personale in lavoro agile o - se necessaria la presenza - con modalità organizzative che garantiscano le misure anti-contagio previste nei protocolli per la sicurezza indicati dalle normative in vigore.